

(Codice interno: 335290)

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2016, n. 29

Assestamento del bilancio di previsione 2016-2018.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Residui attivi e passivi.**

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura finanziaria dell'esercizio 2015, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2016, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2015.
2. Le differenze fra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2015 e l'ammontare dei residui presunti riportati negli stati di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2016, sono rappresentate nell'Allegato 1 alla presente legge.

Art. 2**Fondo di cassa.**

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2016 è determinato in euro 1.470.076.264,99 in conformità con quanto disposto dall'articolo 8 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 20 "Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2015".

Art. 3**Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.**

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015 il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 1.612.969.540,87.

Art. 4**Mutui e prestiti.**

1. Il rinnovo dell'autorizzazione a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8 "Bilancio di previsione 2016-2018" è rideterminato in euro 21.975.661,99.
2. Il rinnovo dell'autorizzazione a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8 è rideterminato in euro 1.590.993.878,88.
3. Il rinnovo complessivo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente è rideterminato quindi in euro 1.612.969.540,87.

4. L'onere annuale relativo all'ammortamento di cui al comma 3, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali e alle medesime condizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8, è previsto in euro 67.369.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2017 e 2018 nella parte spesa del bilancio di previsione 2016-2018 (Missione 50, Programmi 01 e 02).

Art. 5

Stato di previsione delle entrate e delle spese.

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 2016 sono introdotte le variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all'Allegato 2 per le entrate e di cui all'Allegato 3 per le spese.
2. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 2017 sono introdotte le variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all'Allegato 2 per le entrate e di cui all'Allegato 3 per le spese.
3. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 2018 sono introdotte le variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all'Allegato 2 per le entrate e di cui all'Allegato 3 per le spese.

Art. 6

Allegati all'assestamento.

1. Sono approvati i seguenti allegati:
 - a) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);
 - b) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
 - c) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato 6);
 - d) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 7);
 - e) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 8);
 - f) prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei limiti di indebitamento (Allegato 9);
 - g) nota integrativa all'assestamento (Allegato 10);
 - h) elenco aggiornato delle spese del personale disaggregato per missioni e programmi (Allegato 11).

Art. 7

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 13 dicembre 2016

Per il Presidente - Il Vicepresidente Gianluca Forcolin

INDICE

- Art. 1 - Residui attivi e passivi
- Art. 2 - Fondo di cassa
- Art. 3 - Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto
- Art. 4 - Mutui e prestiti
- Art. 5 - Stato di previsione delle entrate e delle spese
- Art. 6 - Allegati all'assestamento
- Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza